



ACCORDO QUADRO



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Nr. 256 di Repertorio 2025_____

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Accordo Quadro avente ad oggetto “l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori - appalto verde - CIG B4CDE12D1D - ID 4638”

---000-000---

L'anno duemilaventicinque addì dieci giugno in una sala del Palazzo ove hanno sede gli uffici della Città Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, sono comparsi:

- il Dr. Giovanni LIBRICI, [REDACTED]
[REDACTED], nella sua qualità di Direttore della Direzione Risorse, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione”, e

- il Sig. Marco MUZJ, [REDACTED]
[REDACTED], domiciliato per la carica in Roma (RM), Via F.Antolisei 25, sede legale di VIVENDA S.P.A. (C.F.: 07864721001 P.IVA: 07864721001), di seguito denominato anche “Appaltatore”, così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla

Camera di Commercio di Roma (documento digitale n.593830050 del 26 febbraio 2025, in atti).

il Sig. Marco MUZJ agisce in forza di procura rilasciata con atto del 17/04/2025 autenticato dal Notaio Dott.ssa Giuditta Lombardo, Notaro in Via Ovidio 32, Roma (RM), iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, n.3068 di Repertorio, prodotto in copia digitale conforme all'originale cartaceo, e conservato in atti ("Allegato A" - impronta

del file SHA256:
1D26F957E682B5C48B49073FCE2E998700E90AE573AA6FE256ED711B8
D570482

Di comune accordo le parti sunnomite rinunciano all'assistenza dei testimoni e dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO

- che la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Genova, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014, in forza del disposto dell'art. 63 comma 4 del D.Lgs 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i (di seguito anche "Codice") è iscritta di diritto nell'elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza qualificate tenuto da ANAC ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice;

- che è stato adottato il "Protocollo operativo per lo svolgimento, da parte della stazione appaltante della Città metropolitana di Genova, di gare di appalto di lavori, servizi e forniture a favore dei Comuni (o loro forme associative) rientranti nel territorio metropolitano", approvato con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 68 del 2020, che disciplina le relazioni organizzative tra i Comuni e la SUA per lo svolgimento dei procedimenti di gara, ed in

particolare gli artt. 3 “Attività della SUA” e 10 “Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie” dello stesso;

- che il Codice ha definito nuove modalità in relazione ai servizi di ristorazione (art. 130) ed in particolare alla luce delle restrizioni di qualificazioni previste per gli affidamenti in regime di concessione., si è optato per lo strumento dell'Accordo Quadro, anche a seguito delle comunicazioni intercorse con i Comuni interessati (prot. n. 34157 del 29/05/2024 di richiesta da parte dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori, di supporto per lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica;

- che i rispettivi Comuni hanno aderito al sopracitato protocollo operativo con, rispettivamente: Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bogliasco n. 64 del 08/07/2021, Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pieve Ligure n. 33 del 12/07/2021 e Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sori n. 60 del 22/06/2023;

- che i rispettivi Comuni hanno concordato di aderire all'Accordo Quadro e hanno preso atto dei presupposti e delle finalità del servizio da affidare con le rispettive Deliberazioni di Giunta (Comune di Sori n.107 del 06/12/2024, di Bogliasco n. 80 del 06/12/2024 e di Pieve ligure n. 88 del 05/12/2024);

- che, in attuazione di quanto sopra, con Determinazione dirigenziale n. 3267 del 12/12/2024 il Dirigente della Direzione Scuole e Governance - Servizio Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Genova ha disposto l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Codice, per la scelta del contraente per l'affidamento del servizio in oggetto, e ha approvato la documentazione di gara;

- che con Determinazione dirigenziale n. 999 del 08/04/2025 il Dirigente della Direzione Scuole e Governance - Servizio Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Genova ha disposto l'aggiudicazione della gara in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo, e che, in particolare, VIVENDA S.P.A. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Roma con iscrizione scaduta il 18 dicembre 2023 ma in corso di rinnovo;
- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è possibile procedere alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, fatto salvo il recesso da parte dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia.
- che a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali VIVENDA S.P.A., ha presentato garanzia fideiussoria n.2025/50/2716242 rilasciata il 17 aprile 2025 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni - Ag. Roma Esedra - 687 , per una somma garantita pari a € 18.453,76#, giuste le riduzioni di legge;
- che è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36,

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a) Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati,

nonché dei documenti ivi richiamati, quale contratto concluso con la Stazione Unica Appaltante (SUA) per conto delle Amministrazioni aderenti, e il Contraente dall'altra parte, e con il quale quest'ultimo si obbliga ad eseguire, a favore delle Amministrazioni aderenti, la prestazione appaltata alle condizioni riportate nella *lex specialis*;

b) Documentazione di gara: il Bando di Gara, il Capitolato e i relativi allegati;

c) Contratto derivato: il contratto attivato a mezzo emissione Ordine di Servizio (ODS) dall'Amministrazione aderente con il Contraente per l'individuazione delle prestazioni richieste che recepisce le condizioni contrattuali previste dall'Accordo Quadro e dai documenti da esso richiamati;

d) Stazione Appaltante: Città Metropolitana di Genova, Stazione Unica Appaltante (SUA).

e) Amministrazioni aderenti (anche: Amministrazioni contraenti): i Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori che, sulla base di quanto previsto dalla *lex specialis* di gara, sono legittimate ad utilizzare il presente Accordo Quadro e che possono, dunque, sottoscrivere Contratti derivati;

f) Soggetto aggiudicatario (anche: Appaltatore): operatore economico che, in qualità di impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete, ha presentato la migliore offerta ed è stato formalmente dichiarato aggiudicatario;

g) Contraente: soggetto aggiudicatario che sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a fornire quanto aggiudicato alle Amministrazioni aderenti a seguito della stipula da parte degli stessi dei singoli Contratti derivati;

h) Responsabile unico del progetto (RUP): per le fasi di programmazione,

progettazione, affidamento ed esecuzione dell'Accordo Quadro è il soggetto individuato dalla Stazione unica appaltante, per i contratti derivati è il soggetto individuato dalle singole Amministrazioni aderenti / contraenti;

i) Direttore dell'Esecuzione del Contratto derivato: i rappresentanti dell'Amministrazione aderente / contraente responsabili dei rapporti tra l'Amministrazione stessa e il Contraente in merito alla gestione del Contratto derivato; a tali soggetti verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del Contraente;

j) Referente contrattuale: responsabile nominato dal Contraente che assicura l'organizzazione del servizio in modo conforme ai documenti di gara e all'offerta presentata.

k) Tariffa: importo del buono pasto deliberato dalle Amministrazioni aderenti per ciascuna tipologia di servizio, comprensivo di IVA, che l'utenza deve versare alla tesoreria comunale.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

La premessa narrativa, nonché gli atti e documenti ivi richiamati formano parte integrante del presente Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro e i Contratti derivati sono disciplinati da:

- il Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati ("Allegato B"), firmato digitalmente dalle parti e allegati come file aventi le seguenti impronte HASH:

- ID.4638 Allegato B_00_Capitolato Speciale.pdf.p7m - SHA256:

5a5ac15d962daa1381cd4ad17d3e6d2336d742ea0e321062add497cfec9af366

- ID.4638 Allegato B_All.1 dati storici importo a base di gara.pdf.p7m - SHA256:

31db7c863cbb34924ad40821b49fde061e86842dd6e85b595f44b7bbf4787df9

- ID.4638 Allegato B_All.2 Menù 4 stagioni infanzia e primaria 2023-2024.pdf.p7m -

SHA256:

908e3f09854cd59fc4e377815f03b92393846312451c2ff18c9a059908e1a166

- ID.4638 Allegato B_All.3 caratteristiche merceologiche derrate alimentari.pdf.p7m

- SHA256:

3f582be1cb5f22c85b6996553a7333540f0daf0df5731ef4cd6477572f43f050

- ID.4638 Allegato B_All.4 dotazioni centri cottura e refettori al 22.10.2024.pdf.p7m -

SHA256:

01cc96535b224212a04b5a8ca5bb6268444418573bfd07b655a8908491f28e0b

- ID.4638 Allegato B_All.5_Bogliasco_Planimetria mensa Piano seminterrato scala

100 (1).pdf.p7m - SHA256:

a44bd29f2c01d1fd74b4917d571a32869ad3a4fcae599632a76ad8b6a194bf13

- ID.4638 Allegato B_All.5_Bogliasco_Planimetria mensa Piano terra scala

100.pdf.p7m - SHA256:

f3d95b7b6ae41ea04cf6d2f6120551feb902519896c9ac9965e519d0be63ecea

- ID.4638 Allegato B_All.5_Bogliasco_planimetria via mazzini MATERNA.pdf.p7m -

SHA256:

38f0fa7ffe720c19a1a4e13902fbc7f4e8b04bceba6423dc4610de046eaezca4

- ID.4638 Allegato B_All.5_PIEVE LIGURE planimetria scuola primaria.pdf.p7m -

SHA256:

65c3df640d101286fcc544dd62e7f641dd9ce534566fdc14896a7a8f401c28c3

- ID.4638 Allegato B_All.5_SORI mensa_Ghio.pdf.p7m - SHA256:

d251c65b4fc954075242762a4a0c50aa9ab103568e6f9e1504a7f5706de03132

- ID.4638 Allegato B_All.5_SORI mensa_Scuole.pdf.p7m - SHA256:

9f0220047f836c2c752e1b3f1efba3d5a1cc5f599960d254fc328a68920f94de

- ID.4638 Allegato B_All.6 orari ristorazione scolastica.pdf.p7m - SHA256:

ea608b5942234f5a348f216b830e1ee84a8f5b72329c70cc8cdb0b36b461f051

- ID.4638 Allegato B_All.7 elenco personale in servizio.pdf.p7m - SHA256:

a482acd32fa265a808d9bcc9c168d885f75c0081ebe08c3c156ffcb51e0b49b4

- ID.4638 Allegato B_All.8_DUVRI Bogliasco.pdf.p7m - SHA256:

60adf94524c4bd26afab50c9b333faef4fda74169e3c26dbfb19bd82e7656cc3

- ID.4638 Allegato B_All.8_DUVRI Pieve Ligure.pdf.p7m - SHA256:

1801f76e941bf12d8877b30ed22e6d75777e610d92f2ab1a47e266b42f5a3ef7

- ID.4638 Allegato B_All.8_DUVRI Sori.pdf.p7m - SHA256:

e030354a40bfa8dbe2deb4ff9a56b8eaa5551156eabe5b4c312ac616abc2347d-

l'Offerta presentata da VIVENDA S.P.A. in sede di gara ("Allegato C"), firmata digitalmente, parte integrate dell'Accordo Quadro anche se non materialmente allegata allo stesso, avente la seguente impronta HASH:

- ID.4638 Allegato C_01_Offerta Tecnica Città Metropolitana di Genova.pdf.p7m -

SHA256:178a5f3e918d4c61bf37f0388c5ed99116939b578f54308dddef41340bcd5dfd

- ID.4638 Allegato C_02_Allegato Scheda Tecnica Automezzo.pdf.p7m - SHA256:

9ddbdcbbf31e9c6d52da0b50ef4d4e59513241c13eec5499685d8241aa8c6fd0

- ID.4638 Allegato

C_03_07864721001.tecnica.id.4638.modello.certificazioni.offerta.tecnica.pdf.p7m -

SHA256: d0276c19b89f635d9b58c54dc0ff594687020cc2b82b9889d6aa135ad30e2479

- ID.4638 Allegato

C_04_07864721001.tecnica.progetto.assorbimento.citt.metropolitana.genova.pdf.p7m -

SHA256:af781d42f7830f0a3bde9cf1ef0fdbbfb65af16ded0ed913a5858be2d8979691

- ID.4638 Allegato

C_05_07864721001.economica.id.4638.allegato.c.offerta.economica.pdf.p7m - SHA256:
3b34b5ccab26aad7a2b70969092f5655a8965ad21b80594490b22506b6a68f04

- ID.4638 Allegato

C_06_07864721001.economica.id.4638.allegato.c1.tabella.costi.manodopera.pdf.p7m -
SHA256: 8941c261234642c4b057cba34663c57e98abe28fe3c011f53dd73a66d2f80a00

- ID.4638 Allegato

C_07_07864721001.economica.id.4638.allegato.g.impegni.art.102.pdf.p7m - SHA256:
0dfdd3460e0a79e3391dcc374f6512152d7ce4c4a1967cf346d5880599a8a103

Fa inoltre parte integrante del presente Accordo Quadro il Patto di integrità di cui al successivo articolo 26.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente Accordo Quadro nonché i successivi Contratti derivati sono regolati, oltre che dalle clausole del presente atto:

- a) dalle disposizioni contenute nella documentazione di gara e, ove migliorative, nell'offerta tecnico – economica che costituisce manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Contraente relativamente alle prestazioni contrattuali;
- b) dal Codice e dalle norme di settore vigenti;
- c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

I singoli Contratti derivati saranno regolati altresì dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti di gara prevarranno sull'offerta e sui documenti a qualunque titolo prodotti dal Contraente nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Stazione Appaltante.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti derivati sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenuti in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative di prezzi il Contraente rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con esso e i suoi allegati, la Stazione Unica Appaltante (SUA) e/o le Amministrazioni aderenti, da un lato, e il Contraente, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Stazione Unica Appaltante (SUA), la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- la gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara e alla stipula del presente Accordo Quadro;

- la richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo per la quota di competenza;
- la gestione delle eventuali richieste di revisione dei prezzi, nelle modalità di cui all'art. 12;
- l'applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro per la parte di competenza.

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Amministrazione aderente:

- la stipula dei successivi Contratti derivati,
- la nomina del Responsabile Unico del progetto per la gestione della fase di esecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 15 del Codice e, ove previsto, la nomina del Direttore all'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'articolo 114, comma 1;
- la richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo per la quota di competenza;
- la verifica dello stato di avanzamento contrattuale, contestazione di inadempimenti e l'applicazione delle relative penali;
- la ricezione e la liquidazione delle fatture emesse dal Contraente;
- la gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione dei Contratti.

Articolo 4 - Oggetto

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a VIVENDA S.P.A., e per essa al Sig. Marco MUZJ, il quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'“Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori - appalto verde - CIG B4CDE12D1D - ID 4638”.

L'appaltatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'oggetto del presente Accordo Quadro è il servizio di ristorazione scolastica e collettiva nei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori.

L'Appalto comprende le seguenti prestazioni: organizzazione, approvvigionamento, preparazione, confezionamento, trasporto, somministrazione agli utenti, gestione dei rifiuti, gestione dei locali, gestione delle presenze, gestione dei buoni pasto, richiesta e monitoraggio dei pagamenti delle tariffe all'utenza, come meglio dettagliate nel capitolato.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non garantisce all'Appaltatore l'attivazione della commessa da parte dei Comuni aderenti. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Città Metropolitana di Genova nei confronti del soggetto aggiudicatario, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione dei Contratti derivati che potranno essere attivati dai Comuni aderenti.

L'Appaltatore, pertanto, nulla può pretendere dalla Città Metropolitana in caso di mancata attivazione dei contratti derivati previsti dall'Accordo Quadro.

Articolo 5 - Valore dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro, per l'intera durata di anni 4 (quattro), ammonta a 1.647.656,80 € (unmilione seicento quarantasettemila seicentocinquantesi/80) oneri fiscali esclusi e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a 1.950,00 € ed è così ripartito tra i Comuni aderenti:

Comune	Importo complessivo
Bogliasco	791.136,80 €
Pieve Ligure	365.405,60 €

Sori	491.114,40 €
------	--------------

I costi della manodopera corrispondenti alle prestazioni contrattuali sono stati stimati su in complessivi 908.152,34 € con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (codice H03) e, nelle more di sottoscrizione del contratto, dei valori indicati nell'ipotesi di accordo del rinnovo contrattuale siglato in data 5 giugno 2024.

L'importo aggiudicato è uguale a quello a base di gara, ed è frutto di una stima presunta del numero e del fabbisogno di pasti e di servizi delle Amministrazioni che attiveranno i contratti derivati nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Tale stima, pertanto, non è in alcun modo impegnativa, né vincolante, né per le Amministrazioni del territorio interessato, né per la Stazione Appaltante nei confronti del Contraente.

L'importo del prezzo unitario, relativo al singolo "Pasto", stabilito in sede di gara in € 6,10 (sei/10)(oneri fiscali esclusi), ammonta, per effetto del ribasso offerto del 2,69%, a € 5,94 (cinque/94)(oneri fiscali esclusi),

Il corrispettivo, pertanto, sarà generato a misura sulla base dei pasti effettivamente erogati dall'Appaltatore nell'ambito dei contratti derivati che saranno eventualmente sottoscritti tra il medesimo e le Amministrazioni aderenti all'Accordo Quadro.

Il Contraente, con la stipula dell'Accordo Quadro, si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni aderenti a garantire l'erogazione delle prestazioni contrattuali nella misura richiesta, sino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile pari agli importi di cui al comma 1 del presente articolo.

L'Accordo Quadro ha una durata di 4 (quattro) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni aderenti potranno stipulare i relativi Contratti derivati. Qualora anteriormente alla scadenza del termine dell'Accordo Quadro il valore dello stesso abbia raggiunto l'importo massimo spendibile, questo dovrà considerarsi giunto a scadenza. Di conseguenza, le Amministrazioni non potranno procedere alla stipula di ulteriori Contratti derivati.

Articolo 6 - Utilizzo dell'accordo quadro e stipula dei contratti derivati

Per aderire al presente Accordo Quadro ciascuna Amministrazione stipulerà, in forma scritta, con il Contraente un Contratto derivato dove sarà indicato il valore della prestazione contrattuale rispetto al proprio fabbisogno presunto per il periodo di adesione.

Sono a carico del Contraente ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'Accordo Quadro; qualora il Contraente dia esecuzione a Contratti emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro, le prestazioni contrattuali non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto dell'Accordo Quadro stesso.

La durata del Contratto derivato è stabilita dal Comune al momento dell'attivazione, il termine iniziale di durata non può essere antecedente al 1° settembre 2025.

I Contratti derivati possono avere durata minima di 24 (ventiquattro) mesi ed una durata massima di 48 (quarantotto) mesi e possono avere validità fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi successivi alla scadenza

dell'Accordo Quadro (c.d. "ultrattività dei contratti derivati"), a condizione che vi sia la relativa capienza dell'Accordo Quadro e che il Contratto derivato sia affidato prima della scadenza dell'Accordo stesso.

E' prevista l'opzione di proroga dei Contratti derivati per un periodo di 12 (dodici) mesi a condizione che vi sia la relativa capienza dell'Accordo Quadro.

Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro i contratti derivati possono essere prorogati, fino a un massimo di 12 (dodici) mesi, qualora alla scadenza degli stessi non siano completate le procedure per un nuovo affidamento. Nel suddetto caso il Contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i committenti.

Articolo 7 - Obbligazioni generali dei contraenti

Il Contraente con la stipula dell'Accordo Quadro e per tutto il periodo di vigenza dello stesso si obbliga ad eseguire la prestazione nel rispetto di quanto previsto dai documenti di gara e nell'offerta tecnica, ove migliorativa, fermo restando la conformità a quanto previsto dalla normativa di settore e contestualmente si impegna a:

a) farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall'esecuzione dell'Accordo Quadro, dall'osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale e che, pertanto, non po-

trà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Stazione Unica Appaltante e dell'Amministrazione aderente;

b) impiegare personale dotato delle competenze necessarie e in numero adeguato allo svolgimento dell'Appalto, al fine di garantire un elevato livello nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c) predisporre tutti gli strumenti e metodologie, comprensive della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

d) manlevare e tenere indenne la Stazione Unica Appaltante nonché le Amministrazioni aderenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

e) rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante, dalle Amministrazioni aderenti nonché da terzi autorizzati;

f) comunicare tempestivamente alla Stazione Unica Appaltante nonché alle Amministrazioni aderenti l'aggiornamento di tutte le informazioni fornite per l'intero periodo di validità dell'Accordo Quadro che possano influire sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto;

g) comunicare tempestivamente alla Stazione Unica Appaltante e alle Amministrazioni aderenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, indi-

cando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

h) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

i) attuare il piano di riassorbimento presentato in sede di offerta e rispettare la clausola sociale indicata nei documenti di gara;

j) osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione aderente, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. Il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente aderente sarà messo a disposizione del Contraente a cura dell'Amministrazione medesima;

k) trasmettere, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento, copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore e ad inviare all'Amministrazione aderente comunicazione dell'avvenuta trasmissione degli stessi.

Il Contraente, inoltre, si impegna a:

l) esonerare l'Amministrazione aderente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'esecuzione del servizio;

- m) mantenersi in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività;
- n) mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà da parte dell'Amministrazione aderente di chiedere l'allontanamento del personale che non fosse – per giustificati ed oggettivi motivi – graditi all'Amministrazione stessa;
- o) utilizzare, per le attività del contratto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale deve avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme dell'Amministrazione aderente e delle disposizioni impartite dalla stessa;
- p) provvedere in modo che nell'esecuzione delle prestazioni venga posta cura particolare affinché gli utensili e le attrezzature utilizzate per la produzione dei pasti, non provochino danni a persone o cose;
- q) risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a ripristinare ogni attrezzatura presente, durante l'esecuzione del servizio;
- r) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento, allo scarico, al trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno degli istituti scolastici e/o dei refettori, alla custodia e perfetta conservazione, eventualmente secondo le disposizioni dell'Amministrazione aderente, dei materiali e dei manufatti forniti o realizzati dallo stesso Contraente oppure preesistenti;

- s) elaborare il Documento di valutazione dei rischi (DVR) relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi con l'attività svolta;
- t) osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore;
- u) prevedere lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi tipo conformemente a quanto disposto dal d.l. n. 152 del 3 aprile 2006 inerente alle norme in materia ambientale, presenti o prodotti, in coerenza con le specifiche previsioni della normativa, anche locale, vigente, e di tutto il materiale di risulta prodotto nelle lavorazioni e dalle attività componenti il servizio se ed in quanto dovuto;
- v) ritenersi responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme da parte dei propri subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- w) ritenersi responsabile delle inesattezze, errori od omissioni contenuti nei documenti da lui stesso preparati, anche quando detti documenti siano stati approvati dall'Amministrazione.

Articolo 8 - Modalità e termini per l'esecuzione dell'appalto

La prestazione a carico del Contraente avviene sulla base del corrispondente Contratto derivato stipulato con ogni singola Amministrazione aderente e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi indicati.

L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. L'erogazione dei servizi dovrà avvenire secondo le tempistiche e le modalità espressamente riportate nel Capitolato.

Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione aderente.

Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione del servizio e delle connesse forniture deve avvenire secondo quanto previsto dai documenti di gara.

Il Contraente deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altra prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10.

Il Contraente si impegna a rispettare il "Piano di assorbimento" del personale del precedente contraente, presentato e valutato in sede di gara, ai sensi degli articoli 57 e 102 del Codice.

Articolo 9 - Controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il Contraente si obbliga a consentire alle Amministrazioni aderenti, per le rispettive competenze, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Contraente si obbliga, pertanto, a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni aderenti.

La Stazione Unica Appaltante e le Amministrazioni aderenti hanno altresì la facoltà di richiedere al Contraente informazioni circa l'andamento dell'esecuzione dei contratti ed effettuare tutti gli accertamenti e i controlli ritenuti opportuni, in qualsiasi modalità ed in ogni momento, per assicurare

che da parte del Contraente siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

È onere della Stazione Unica Appaltante e/o delle Amministrazioni aderenti, per le rispettive competenze, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali, nonché di impartire indicazioni operative alle quali il Contraente è tenuto ad adeguarsi immediatamente.

Articolo 10 - Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Accordo Quadro, il Contraente ha prestato, in base alle disposizioni del disciplinare di gara, una garanzia definitiva di cui in premessa, ai sensi dell'art. 117 del Codice, a favore della Città Metropolitana di Genova - Stazione Appaltante, nella misura del 2% dell'importo dell'accordo quadro, pari a € 18.453,76#, importo ridotto ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice.

La garanzia, rilasciata in favore della Città Metropolitana di Genova, opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti derivati e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti derivati, pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Unica Appaltante e delle Amministrazioni aderenti, per quanto di ragione, verso il Contraente, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dal Contraente nei confronti delle singole Amministrazioni aderenti con la stipula dei relativi Contratti derivati, il Contraente medesimo si obbliga fin da ora a prestare ulteriori garanzie definitive il cui importo è fissato nella misura del 8% per cento del valore dei contratti stessi, restando fermi:

- a) gli aumenti di percentuale di cui al comma 2 dell'art. 117;
- b) le diminuzioni di cui all'art. 106 comma 8, richiamato dall'art. 117.

Le cauzioni sono prestate a garanzia di tutti gli obblighi specifici assunti dal Contraente, anche quelli relativi alla mancata stipula dei Contratti derivati e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, per le quali la Stazione Unica Appaltante e le Amministrazioni aderenti possono rivalersi direttamente sul Contraente.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Contraente deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Unica Appaltante e/o delle Amministrazioni aderenti.

Articolo 11 - Inadempimenti e penali

Il Contraente deve uniformarsi alle leggi e regolamenti che attengono al servizio affidato.

Salvo il caso di forza maggiore o di causa imputabile esclusivamente alla committenza, in caso di accertate inadempienze o difformità nella gestione dei servizi rispetto a quanto previsto nel presente contratto imputabili al Contraente, il DEC (ove nominato) ovvero il RUP invierà al Contraente contestazione scritta tramite PEC con specifica indicazione dell'inadempienza o difformità riscontrata, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

Il Contraente deve comunicare tramite PEC le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di

cui al punto 2.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili, o in caso di mancata risposta nel termine di cui al comma 3, con formale atto si applica una penale graduata in relazione alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva come di seguito:

- a. da 200 a 400 Euro in caso di ritardo nella stipula dell'Accordo Quadro e stipula o attivazione del contratto derivato per ogni giorno naturale e consecutivo, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni;
- b. da 500 a 1.000 Euro per ogni giorno di sospensione per mancato preavviso in caso di sciopero;
- c. da 1.000 a 1.500 Euro, nel caso di sospensione del servizio non giustificato, diverso dal caso precedente;
- d. da 500 a 1.500 Euro qualora il contraente effettui turnover di forza lavoro superiore a $2/5$ (due quinti) delle forze presenti nell'arco dell'anno o non rispetti gli impegni indicati nel piano di riassorbimento presentato in sede di offerta;
- e. da 1.000 a 1.500 Euro per ogni giornata di mancato impiego del personale indicato per numero e qualifica nell'offerta;
- f. da 500 a 1.000 Euro per mancata o parziale esecuzione della fornitura del pasto completo, anche per un solo giorno (proporzionalmente all'entità delle mancanze riscontrate);
- g. da 500 a 2.000 Euro per fornitura di alimenti difformi da quanto previsto dal Capitolato o dalle normative vigenti (prodotti scaduti o senza data di scadenza; derrate avariate; derrate in cattivo stato di conservazione e/o con ca-

riche microbiotiche elevate; prodotti chimicamente e/o parassitologicamente contaminati, prodotti che non rispettano i limiti di contaminazione microbica, alimenti non provenienti da agricoltura biologica certificata);

h. da 500 a 2.000 Euro per mancata o inadeguata predisposizione di menù personalizzati per gli utenti in regime di dieta speciale o preparazione con alimenti precisamente esclusi e/o vietati per il soggetto in questione (fatta salva l'assoluta responsabilità del contraente in caso di eventuale richiesta risarcimento danni provocati all'utente);

i. da 500 a 1.000 Euro per mancata conservazione del pasto campione;

j. da 500 a 1.000 Euro per mancato o non idoneo allestimento, pulizia, sanificazione e riordino dei refettori;

k. da 100 a 500 Euro per irregolarità e mancanze nella gestione amministrativo-contabile, nelle richieste di pagamento delle tariffe all'utenza e nel mancato invio dei relativi solleciti;

l. da 100 a 500 Euro per inosservanza degli obblighi previsti dal Capitolato relativo al Sistema informatizzato e del relativo progetto presentato in sede di gara;

m. da 100 a 1.000 Euro per il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la preparazione e la conservazione dei pasti accertate presso le cucine, i centri di cottura, i singoli centri refezionali o i mezzi di trasporto utilizzati per la consegna dei pasti e, in linea generale per il mancato rispetto del piano di autocontrollo;

n. da 100 a 500 Euro per il mancato rispetto delle grammature dei cibi e del numero dei pasti previsti dal contratto e per ogni violazione rispetto all'allegato del capitolato ("caratteristiche merceologiche alimentari");

o. da 150 a 500 Euro per mancato rispetto dei tempi di consegna dei pasti con conseguente ritardo negli orari di consumazione concordati e stabiliti presso ogni plesso scolastico e/o del mancato rispetto del rapporto tra personale addetto allo scodellamento e utenti con conseguente prolungamento dei tempi di somministrazione;

p. da 100 a 500 Euro in caso di mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria a carico del Contraente, perdurando il ritardo, l'Amministrazione aderente potrà provvedere, previa diffida, all'esecuzione in danno;

q. da 100 a 500 Euro mancato rispetto della normativa sulla raccolta differenziata;

r. fino a 1.000 Euro per ogni altra inadempienza, totale o parziale, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e per violazione di norme di legge, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto, diverse da quelle elencate alle precedenti lettere.

In caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, in caso di intervenuto accertamento del difetto del possesso dei

requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

In caso di contestazioni relative ad infrazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza che regolano la preparazione e somministrazione, i pasti erogati nella giornata in cui la violazione è stata riscontrata non potranno costituire oggetto di fatturazione.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare al Committente dall'inadempimento del Contraente per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, danni ai fini della quantificazione dei quali concorrerà, altresì, l'eventuale maggior costo che il Committente fosse chiamato a sostenere a seguito della necessità di riaffidamento del presente servizio ad altro concorrente, nell'ambito della stessa o di ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dall'Aggiudicatario resosi inadempiente e comunque in relazione al maggior costo del servizio stesso rispetto a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della decadenza del Contraente.

Ferma restando l'applicazione della penalità, in caso di inadempimento da parte del Contraente le Amministrazioni aderenti hanno la facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno dell'Operatore inadempiente. Qualora l'Amministrazione aderente proceda con l'esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno dell'esecuzione del servizio acquistato sul libero mercato.

Ciascuna Amministrazione aderente potrà applicare al Contraente penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al punto precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto derivato e/o dell'Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso la SUA e/o l'Amministrazione aderente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Contraente per risarcimento del danno.

Articolo 12 - Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo contrattuale che ciascuna Amministrazione aderente all'Accordo Quadro riconoscerà al Contraente in forza dei rispettivi Contratti derivati sarà determinato sulla base dei prezzi indicati in sede di gara nell'Offerta economica.

Il servizio deve essere fatturato mensilmente per ogni singola amministrazione aderente, esclusivamente sulla base dei pasti erogati nel mese preceden-

te a quello di fatturazione, come risultanti dal sistema informatizzato.

Le fatture devono essere emesse separatamente per singola scuola o servizio e devono permettere la verifica dell'avvenuta fruizione del servizio per tipologia di utente (alunni, insegnanti/adulti, esenti totali o parziali), pertanto devono essere corredate da un report mensile riepilogativo dell'attività svolta, firmato dal Responsabile Unico Contrattuale sotto forma di autocertificazione e recante l'indicazione dei nominativi degli utenti esenti, totali o parziali. La fattura, inoltre, dovrà specificare la quota parte a carico degli utenti e quella di spettanza del Comune committente sulla base delle agevolazioni, esenzioni totali o parziali di cui all'art. 26 del Capitolato.

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it, devono essere intestate al Comune Committente e contenere il codice identificativo gara (CIG) derivato riportando l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

Le Amministrazioni aderenti si impegnano a comunicare i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, in particolare:

- descrizione dell'ente per l'intestazione della fattura;
- Codice Univoco del Committente, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).
- le "tariffe" del pasto fissate per ciascuna tipologia di servizio comprensivo di IVA, che l'utenza deve versare alla tesoreria comunale;
- le agevolazioni o esenzioni totali o parziali riconosciute per ciascun utente;
- il numero di insegnanti/adulti con gratuità autorizzati a pranzare presso

ciascun plesso, distinto per classe e/o sezione e per ciascun giorno della settimana.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, verrà applicata – ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023 – una ritenuta dello 0,5% da svincolare e liquidare solo al termine del Contratto vale a dire in sede di liquidazione finale previa acquisizione del D.U.R.C. attestante la regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni su lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e dopo l'approvazione della verifica di conformità.

Articolo 13 - Revisione prezzi

I corrispettivi di cui al precedente articolo potranno essere oggetto di revisione contrattuale nelle modalità di cui all'art. 60 del Codice.

La revisione dei prezzi si limita al ripristino dell'originario equilibrio del Contratto, ed è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario ed opera nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, in conformità a quanto previsto dall'art. 60, comma 2 del Codice.

La revisione prezzi, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 60 del Codice, si attiva, in aumento o in diminuzione, in misura percentuale calcolata sulla differenza tra le voci di costo relative al mese/anno di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e le voci di costo risultanti al momento del pagamento del corrispettivo come incrementate in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (c.d. FOI). I costi che vengono presi in considerazione a tal fine sono quelli degli elementi individuati sub b), c), d), e), f) e g) di cui al prezzo del singolo pasto come evidenziati al punto 3

dell'art. 4. Eventuali richieste di revisione prezzi riferite ad aumenti del costo del lavoro CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo, in considerazione del fatto che l'importo a base di gara recepisce gli aumenti desumibili dall'ipotesi d'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 5 giugno 2024 e relativi a tutto il periodo di vigenza dell'accordo quadro, potranno essere valutate solo in caso di aumenti ulteriori rispetto a quelli già definiti con la predetta ipotesi di rinnovo del CCNL di riferimento.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta a partire dalla seconda annualità contrattuale.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Contraente si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta la risoluzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti derivati.

Il Contraente deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione dei contratti riportando in fattura il numero del Codice Identificativo Gara (CIG), devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed esclusivamente effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il Contraente s'impegna a comunicare alle Amministrazioni aderenti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fi-

scale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni non saranno eseguiti i pagamenti, senza che possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Il Contraente si impegna, inoltre, a comunicare, entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto, le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Il Contraente, nella sua qualità di appaltatore, deve trasmettere alle Amministrazioni aderenti, prima dell'inizio della prestazione del servizio, i contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali non hanno le caratteristiche di subappalto e s'impegna a comunicare ai subappaltatori il CIG relativo alla presente procedura. Il Contraente è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova.

Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato del Contraente riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 15 - Addebiti erronei e sollecito pagamenti

Il Contraente, nel caso in cui l'utenza contesti l'addebito di pasti relativi ai due mesi precedenti, in presenza di errore nella rilevazione comprovato da

idonea documentazione prodotta dall'utente, procede allo storno del relativo addebito ed emette a favore dell'Amministrazione aderente, specifica di nota di credito.

In caso di inadempienza da parte degli utenti rispetto al pagamento della tariffa, compete al Contraente inviare le comunicazioni di sollecito con le modalità indicate nel Capitolato e nell'offerta tecnica presentata.

Articolo 16 - Risoluzione contratto e recesso

16.1 Risoluzione dell'Accordo Quadro

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di risolvere il presente Accordo Quadro nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Codice.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi:

- verificarsi di una delle situazioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Codice;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione, anche parziale, del contratto;
- la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 con riferimento ai singoli Contratti derivati;
- mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del

“Patto di integrità”, all’esito di un contraddittorio con il contraente. Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione del Accordo Quadro qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

La procedura di risoluzione viene espletata con PEC di contestazione inviata dal RUP, con assegnazione al Contraente di un termine di 15 (quindici) giorni per eventuali controdeduzioni.

La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, con comunicazione da inviarsi al contraente via PEC, dal RUP, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- qualora non sia intervenuta per fatto del Contraente la sottoscrizione di un contratto derivato;
- qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante e dai Committenti raggiunga il 10% del valore dei contratti derivati attivi;
- in caso di risoluzione di contratti derivati disposta da più di un'Amministrazione contraente, con riferimento a contratti derivati di valore complessivo superiore al 40% del valore dei contratti derivati complessivamente attivati.

16.2 Risoluzione del Contratto Derivato

L'Amministrazione aderente ha la facoltà di risolvere il Contratto derivato da essa stipulato nei casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la funzionalità del servizio.

L'Amministrazione aderente avvia in contraddittorio con il Contraente il pro-

cedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 Codice, per quanto applicabile, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni. All'esito del procedimento, L'Amministrazione aderente dichiara risolto il contratto derivato con atto scritto comunicato al Contraente.

16.3 Diffida ad adempiere

Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 16.2, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza del Contraente rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato ovvero dell'offerta tecnica, l'Amministrazione aderente assegna via PEC al Contraente un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione aderente, valutate le giustificazioni eventualmente fornite, può risolvere il contratto derivato, con atto scritto comunicato al Contraente, fermo restando il pagamento delle penali.

Le Amministrazioni aderenti danno immediata comunicazione alla Stazione Unica Appaltante dei casi di contratti derivati risolti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 16.2.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte del Contraente.

16.4 Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura delle prestazioni le Amministrazioni aderenti si riservano la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per

qualsiasi motivo non rese dal Contraente, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato.

16.5 Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Unica Appaltante, in qualsiasi momento, può recedere dall'Accordo Quadro, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e dell'Allegato II.14 del Codice. Alle medesime condizioni le Amministrazioni aderenti possono recedere dai propri Contratti derivati purchè sia riconosciuto al Contraente il pagamento di quanto eseguito.

Articolo 17 - Effetti della risoluzione e del recesso

La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta lo scioglimento dei contratti derivati in essere e preclude l'attivazione di nuovi contratti derivati.

Il recesso dall'Accordo Quadro non incide sulla prosecuzione dei contratti derivati in essere, ma preclude l'attivazione di nuovi contratti derivati. Le Amministrazioni aderenti che abbiano in corso contratti derivati hanno a disposizione, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni, la cauzione definitiva prestata a loro favore.

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art.122, comma 5 e seguenti, e dall'art.123 comma 2 e dall'Allegato II.14, del Codice.

A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, il Contraente si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni aderenti, secondo le indicazioni

ni ricevute dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni.

La risoluzione comporta l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni aderenti al risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 18 - Subappalto

Il Contraente ha dichiarato in sede di gara di voler affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:

“eventualmente subappaltare ai sensi e nei limiti di cui all’art. 119 comma 4, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 smi la manutenzione ordinaria di tutte le attrezzature e arredi presenti presso i locali di cottura e presso i locali di consumo di pasti ed eventuale integrazione delle attrezzature, tegamerie, stoviglie e utensilerie necessarie per lo svolgimento del servizio;

la gestione del sistema informatico per la raccolta, la registrazione delle presenze, definizione e prenotazione dei pasti necessari, comunicazione ai centri di cottura e caricamento dei dati sul portale web dedicato.”

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Contraente si impegna a depositare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappal-

tatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza (in capo ai subappaltatori) dei motivi di esclusione di cui all'articolo 95 del d.lgs. 36/2023 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non sarà autorizzato il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente procederà a richiedere al Contraente l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.119 comma 6 del Codice, il Contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti delle Amministrazioni aderenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Contraente dichiara di aver rispettato le condizioni previste dagli atti e dalla normativa vigente per l'affidamento in subappalto e di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsto negli atti e dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto. Ammissibilità della cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, l'Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente do-

cumentate dal Contraente:

a) in caso di cessione gli atti non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario non abbia proceduto nei confronti di essa a mezzo PEC alle comunicazioni previste dalla normativa vigente e il soggetto risultante dall'avvenuta cessione non abbia documentato, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara, in accordo al Codice.

b) nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla lettera a).

c) in assenza delle comunicazioni e in caso di violazione di detto divieto, la Stazione unica appaltante e le Amministrazioni aderenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed il Contratto derivato. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice.

Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti al Contraente cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui conti correnti dedicati. È fatta salva e impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione

aderente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Contraente cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.

Articolo 20 - Garanzie assicurative

Il Contraente esonera i Committenti da ogni responsabilità sia civile che penale per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, cose o persone nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'ente.

Il Contraente è sempre responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione del contratto.

Il Contraente è tenuto a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni alle persone, compresi i propri operatori, a cose e animali, a copertura dei danni che possono conseguire dall'attività svolta e dalle prestazioni richieste dal contratto.

Tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali, senza franchigie, per ciascun sinistro:

- 300.000,00 (trecentomila) euro per danni a cose
- 5.000.000,00 (cinquemilioni) euro per danni a persone.

Il rischio assicurato dovrà inoltre comprendere la responsabilità conseguente ai prodotti utilizzati e la copertura dei danni cagionati dai generi alimentari somministrati durante il periodo di validità della garanzia, con esclusione delle conseguenze derivanti da vizio di origine del prodotto.

Il Contraente deve, altresì, provvedere alla copertura assicurativa degli operatori impiegati nel servizio per gli eventuali danni provocati dagli utenti e imputabili a colpa "in vigilando" del personale stesso.

Copia delle polizze deve essere trasmessa alle Amministrazioni aderenti prima dell'inizio del servizio e comunque prima della stipula del contratto.

Il Contraente nel corso dell'esecuzione deve, inoltre, presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.:

Articolo 21 - Aggiornamento del DUVRI

Preliminarmente alla stipula del contratto derivato il contraente provvede al riesame e all'integrazione del documento DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante fornendo dettagliate informazioni sui diversi e/o specifici rischi introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare.

Il documento così revisionato dovrà essere successivamente integrato, in collaborazione con ciascuna Amministrazione contraente, riferendolo ai rischi specifici da interferenza previsti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto:

Articolo 22 - Referenti e comunicazioni

L'Appaltatore ha nominato il Sig. Michele Cipriani quale Referente contrattuale, in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico, che assicura l'organizzazione del servizio in modo conforme al presente Accordo Quadro, ai documenti di gara e all'offerta presentata.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza formalizzate in contraddittorio al Referente dell'Accordo Quadro si intendono, anche ai fini della decorrenza di termini di decadenza e di prescrizione, direttamente formalizzate all'Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente contrattuale ad assicurare lo svolgimento dell'incarico, l'Appaltatore deve tempestivamente individuare un Referente sostituto conferendogli i necessari poteri di rappresentanza; l'avvenuta nomina in sostituzione e la relativa procura devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante e alle Amministrazioni aderenti.

È facoltà della Stazione Appaltante chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Referente contrattuale sulla base di congrua motivazione.

L'Appaltatore deve rendersi disponibile a partecipare ad incontri convocati dalla Stazione Appaltante, ogni qual volta la stessa lo ritenesse necessario per la gestione dell'Accordo Quadro e dei rapporti discendenti.

Tutte le comunicazioni tra Città Metropolitana di Genova, che sottoscrive l'Accordo Quadro, le Amministrazioni aderenti e l'Appaltatore devono avvenire esclusivamente a mezzo PEC. Nell'oggetto della PEC deve essere sempre indicato il codice identificativo dell'Accordo Quadro.

Fermo restando l'obbligo dell' Appaltatore di trasmettere sempre per conoscenza alla Stazione Appaltante ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) e all'Amministrazione aderente, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti

l'esecuzione del presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi facendo riferimento esclusivamente ai referenti ai recapiti PEC istituzionali.

Articolo 23 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente accordo e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto derivato, tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente il Foro esclusivo competente è quello dell'Amministrazione contraente; a tale fine l'Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministrazione.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali e riservatezza

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione dell'Accordo Quadro in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nell'Accordo Quadro esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regola-

mento UE e in base all'informazione resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento" contenuta nei documenti di gara.

La Città Metropolitana di Genova informa l'appaltatore che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici

Articolo 25 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 06/02/2025, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei

confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link:
<https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardano codesta Amministrazione.

Articolo 26 - Patto di integrità

Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrità di cui alla Determinazione dirigenziale di Città metropolitana n.3034 del 25 novembre 2024

Il patto di Integrità, firmato digitalmente dalle parti, è parte integrante e sostanziale del presente contratto e conservato in atti ("Allegato D")

(impronta digitale: SHA256:
C92016135C9D6496DB36AB9E8FD84631DC1B50D7B5CEB17AC42B9D80
06CB2EB6).

Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalità.

Articolo 27 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente Accordo Quadro, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto alle aliquote di legge sui contratti derivati è a carico delle Amministrazioni contraenti.

Ai fini fiscali le prestazioni dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Derivati sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente Accordo Quadro avviene in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 sulla piattaforma telematica Sister.

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati è stata assolta, a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e dell'allegato I.4, Tabella A, per un importo complessivo di Euro 250,00, con le seguenti modalità:

- Euro 16,00#, a titolo di imposta di bollo dall'Appaltatore sui documenti presentati in sede di gara (quietanza conservata in atti), da scomputare sull'importo complessivo dovuto, come indicato dalla Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento Normativo;
- Euro 16,00# con quietanza F24 Elide n. P3608155111150425-9613982 del 15/04/2025, conservata, in copia, anche agli atti dall'Amministrazione.
- Euro 218,00# con versamento PagoPa a favore dell'Amministrazione, che procederà al pagamento di essa sulla piattaforma Sister, contestualmente al pagamento dell'imposta di registro, come previsto dalla Circolare sopra citata.

Articolo 28 - Clausole Finali

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel

loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive quarantasette pagine, con ciò approvandolo espressamente ed integralmente.

CITTA' METROPOLITANA di GENOVA

Dott. Giovanni Librici

(Direttore della Direzione risorse)

VIVENDA S.P.A.

Sig. Marco MUZZI

(Procuratore Speciale)

AUTENTICA di FIRME

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Città metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- il Dr. Giovanni LIBRICI,

[redacted] il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Direttore della Direzione Risorse, in rappresentanza e per conto della Città metropolitana di Genova, e

-il Sig. Marco MUZJ

[redacted], il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Procuratore Speciale di VIVENDA S.P.A. (C.F.: 07864721001 P.IVA: 07864721001), avente sede legale in Roma (RM), Via F.Antolisei n.25,

delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io, Segretario Generale, presso il mio ufficio nella sede dell'Ente in data dieci giugno duemilaventicinque procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina